



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 03 del 31/01/2020



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS. 125/2019

OBBLIGHI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI

Nel corso del 2019 è stata aggiornata la normativa con riguardo alla disciplina antiriciclaggio, con il D.Lgs. 125/2019, in recepimento alla V Direttiva antiriciclaggio 2018/843/UE.

Risultano estesi anche i nuovi obblighi in capo agli amministratori di società di capitali ed enti dotati di personalità giuridica (associazioni, fondazioni, trust). In particolare, la nuova formulazione dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 in vigore dal 10/11/2019, prevede delle variazioni con riguardo al concetto del **titolare effettivo**: in sostanza, è ora previsto che le informazioni di cui al comma 2 siano raccolte dagli amministratori non più a partire dalle scritture contabili, dai bilanci e dai libri sociali, ma **"richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base delle scritture contabili, dei bilanci, dei libri sociali"**.

L'art. 22, comma 2, D.Lgs. 231/2007 recita: "[...] le **imprese** dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private **ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela"**.

Le **modalità** di identificazione del titolare effettivo previste all'art. 19, comma 1, lettera a) consistono nell'**acquisizione dei dati identificativi** forniti, **assieme a copia di un documento d'identità in corso di validità** o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, in formato cartaceo o elettronico.

Il **titolare effettivo**, con riferimento alle società di capitali (ovvero S.p.A. e S.r.l.), è il **soggetto** che rispetta i requisiti di cui all'art. 20, commi 2-3-4-5, ovvero:

- la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, **detenuta da una persona fisica**;
- la titolarità di una **percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, posseduto per il **tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.



Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche il cui controllo deriva da:

- il controllo della **maggioranza dei voti esercitabili** in assemblea ordinaria;
- il controllo di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- l'esistenza di particolari **vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante**.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i **fondatori**, ove in vita;
- i **beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- i **titolari di poteri di rappresentanza legale**, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di **rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Nel caso di **società fiduciarie**, il titolare effettivo viene identificato nel **fiduciante**; nel caso di **trust**, si identifica nel **fondatore**, nel **fiduciario**, nel **guardiano**, nei **beneficiari** e qualunque altra persona fisica eserciti il controllo sul trust.

Le modifiche hanno soprattutto lo scopo di porre il freno alla situazione in cui molti amministratori di società di capitali si auto individuano come titolari effettivi, benché la disposizione a riguardo sia a carattere residuale, ove mancanti tutti i precedenti requisiti. Ciò si traduce in una **acquisizione e conservazione di dati falsa o non veritiera**, la quale ai sensi dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 231/2007 è punita con **la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 a 30.000 euro**.

Lo Studio invita pertanto ogni amministratore interessato a procedere in tempi brevi con l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi per la propria società di capitali, **tramite la compilazione del modello fac-simile allegato, e di procedere alla conservazione dello stesso presso gli archivi aziendali e di inviarne copia allo Studio.**

Qualora vogliate delegare lo Studio alla redazione della modulistica vi preghiamo di comunicare tale opzione quanto prima alla segreteria attraverso l'indirizzo mail segreteria@sarragioto.it. In tal caso i costi della pratica saranno di Euro 200.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 5 febbraio 2020.

Studio Sarragioto